

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
Area Protezione Incendi**

**Lettera Circolare**

**PROT. n. 0008269**

**Roma, 20 maggio 2010**

**OGGETTO: Le deroghe alle norme di prevenzioni incendi - Indirizzi sui criteri di ammissibilità.**

La problematica dell'individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l'ingegneria della sicurezza antincendio.

Con la presente si intende fornire direttive sui criteri di "ammissibilità" all'istituto della deroga che, al momento, risentono di una certa non uniformità sul territorio nazionale.

Come è noto un'attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l'impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell'attività o da un vincolo esistente, [rif. punti c) e d) del co.l dell'art. 5 del D.M. 4 maggio 1998].

Mentre il concetto di "*vincolo*" esistente è sufficientemente ben interpretato ed uniforme a livello nazionale, sulle "*caratteristiche dell'attività*" si rende necessario fornire dei chiarimenti, in quanto molti CTR respingono le richieste di deroga adducendo motivi di non ammissibilità.

Vale in ogni caso una considerazione di carattere generale: l'applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi "ad ogni costo" non deve costituire un impedimento alla ricerca di nuove soluzioni progettuali né rappresentare un processo di "omologazione" verso standard prescrittivi studiati per la generalità dei casi.

Alla luce di quanto premesso, si ritiene che tra le caratteristiche, diverse da quelle tecniche, vadano debitamente prese in considerazione e valutate quelle:

- di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
- di ricerca e sperimentazione di materiali;
- di nuove tecnologie costruttive;
- legate a problematiche locali;
- economiche, ecc.

Del resto, proprio per affrontare e risolvere scenari di quelli del tipo prima accennati, venne pensato l'istituto della deroga che, nella sua accezione più ampia, può essere, oggi più che ieri, proficuamente utilizzato.

Pertanto si richiama l'attenzione delle SS.LL sulla necessità di approfondire anche l'accertamento della consistenza dei motivi della richiesta della deroga rammentando che comunque, il difetto di motivazione, non può da solo comportare il rigetto dell'istanza.